

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

REGOLAMENTO IN TEMA DI INCOMPATIBILITA' E DI AUTORIZZAZIONE
A SVOLGERE INCARICHI RETRIBUITI CONFERITI DA TERZI, AI SENSI
DELL'ART. 53 D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165

SOMMARIO

Art. 1- <i>Ambito di applicazione</i>	pag. 3
Art. 2- <i>Incompatibilità</i>	pag. 3
Art. 3- <i>Disposizioni generali concernenti gli incarichi retribuiti soggetti ad autorizzazione</i>	pag. 4
Art. 4- <i>Incarichi non soggetti ad autorizzazione</i>	pag. 4
Art. 5 - <i>Criteri di valutazione per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda e limiti</i> ...	pag.5
Art. 6 - <i>Procedimento per l'autorizzazione degli incarichi</i>	pag.5
Art. 7- <i>Sospensione e revoca dell'autorizzazione</i>	pag. 5
Art. 8- <i>Anagrafe delle prestazioni</i>	pag. 6
Art. 9- <i>Sanzioni</i>	pag.6
Art. 10- <i>Controlli e verifiche</i>	pag. 6
Art. 11 – <i>Decorrenza</i>	pag. 6.
Art. 12 – <i>Norma transitoria</i>	pag. 6.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione del personale a *part-time* con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, e disciplina il conferimento dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso, conferiti da soggetti terzi ai sensi dell' art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, resta confermata per i dipendenti pubblici la seguente disciplina delle incompatibilità:

- artt. 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: *"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministero competente"*.
 - art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: *"Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso....."*.
 - art. 1, comma 56, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662: *"Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 Febbraio 1993, n. 29 (art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001), e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno"*.
 - Art. 1, comma 60, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662: *"Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa...."*.
 - Art. 1, comma 61, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662: *"La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro ..."*.
- In materia di incompatibilità resta, altresì, confermato quanto segue:
- Art. 1, comma 5, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662: *"Ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7, della legge 30 Dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'art. 6, comma 6, della legge 23 Dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte*

dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.”.

• Art. 1, comma 62, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662: *“Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi”.*

Inoltre, l'art. 47 D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008, che ha introdotto il comma 16-bis all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, espressamente dispone: *“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'art. 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9”.*

Art. 3

Disposizioni generali concernenti gli incarichi retribuiti soggetti ad autorizzazione

1. L'Azienda Ospedaliera di Perugia può autorizzare i propri dipendenti a svolgere incarichi retribuiti conferiti da soggetti terzi, solo in quanto compatibili con le esigenze di servizio e con le attività istituzionali, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione .
2. Gli incarichi per i quali si richiede l'autorizzazione devono essere saltuari, occasionali ed attinenti alla preparazione culturale e/o professionale del dipendente .
3. Gli incarichi autorizzati dovranno essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro, delle sedi e degli uffici dell'Azienda, senza utilizzo di attrezzature e/o di altro personale dipendente.
4. Il dipendente, nell'espletamento dell'incarico, deve astenersi da attività contrastanti con il corretto adempimento dei doveri d'ufficio e deve mantenere una posizione di indipendenza , al fine di evitare situazioni anche di solo apparente conflitto di interessi.

Art. 4

Incarichi non soggetti ad autorizzazione

L'autorizzazione non è richiesta per lo svolgimento degli incarichi di seguito indicati, rispetto ai quali è sufficiente una comunicazione preventiva, tesa comunque a consentire la verifica sull'inesistenza di qualunque caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale:

- a) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
- b) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando, o di fuori ruolo
- c) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita

- d) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
- e) consulenze tecniche richieste dall'Autorità Giudiziaria, stante la loro natura obbligatoria
- f) attività didattica in qualità di docente in favore di amministrazioni pubbliche

Art. 5

Criteri di valutazione per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda e limiti

Sono da considerarsi incompatibili, e quindi non autorizzabili, tutti gli incarichi retribuiti conferiti da soggetti terzi fornitori di beni o servizi del Servizio Sanitario Regionale.

A fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Azienda valuterà : natura, tipologia e durata dell'incarico, anche in termini di compatibilità con il corretto espletamento dei doveri d'ufficio, entità del compenso.

Costituisce ulteriore elemento di valutazione il parere obbligatorio richiesto al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, il quale è chiamato a valutare se, in ragione della continuità o gravosità dell'impegno richiesto, l'incarico risulti compatibile con l'attività e gli impegni istituzionali del dipendente.

Inoltre, sulla richiesta dovrà essere espresso il parere dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo, secondo l'area di afferenza del dirigente.

Il numero massimo di incarichi autorizzabili nell'anno solare è pari a n. 15. Entro tale limite, la durata complessiva degli incarichi non può essere superiore a n. 30 giornate lavorative.

Art. 6

Procedimento per l'autorizzazione degli incarichi

Con istanza indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda - contenente tutti gli elementi di valutazione di cui all'art. 5 - l'autorizzazione può essere richiesta dal soggetto che intende conferire l'incarico ovvero dallo stesso dipendente.

In quest'ultimo caso il dipendente dovrà allegare alla propria istanza anche la proposta di incarico ricevuta dal soggetto privato/pubblico.

La richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'incarico, per consentire all'Azienda di effettuare tutte le necessarie valutazioni.

Sulla base dell'istruttoria curata dalla Direzione Personale, il Direttore Generale rilascerà autorizzazione entro 5 giorni dalla data di ricevimento.

Qualora l'autorizzazione non venga rilasciata entro tale termine, la stessa si intende **negata**

Art. 7

Sospensione o revoca dell'autorizzazione

Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento con atto motivato del Direttore Generale, nel caso in cui vengano meno i presupposti alla base dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità tra l'incarico svolto e gli interessi dell'Azienda.

Art. 8
Anagrafe delle prestazioni

Gli incarichi per i quali è prevista l' autorizzazione soggiacciono agli adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ai fini della denuncia per l'anagrafe delle prestazioni. Restano esclusi da tale incombenza gli incarichi non retribuiti.

Art. 9
Sanzioni

In caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti non preventivamente autorizzati dall'azienda, il compenso dovuto per l'incarico svolto deve essere versato all'Azienda a cura dell'erogante ovvero, in difetto, dal dipendente , fatte salve le più gravi sanzioni (recesso dal rapporto di lavoro o decadenza dall'impiego) e ferma restando la responsabilità disciplinare e dirigenziale

Art. 10
Controlli e verifiche

Sull'osservanza delle presenti disposizioni saranno effettuate verifiche, a campione, da parte del Servizio Ispettivo Aziendale.

Art. 11
Decorrenza

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15 luglio 2010.

Art. 12
Norma transitoria

Per il residuo periodo dell'anno 2010 sono concedibili n. 7 autorizzazioni, fino ad un massimo di 16 giornate lavorative.